

REGOLAMENTO

SERVIZIO DI

TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1

Finalità e criteri generali

Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando l'accesso alla scuola di competenza da parte dell'utenza.

Il servizio è svolto dal comune di Millesimo, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Il presente regolamento disciplina il trasporto, dai punti di raccolta programmati alla sede scolastica e viceversa, degli studenti che frequentano:

- La scuola dell'Infanzia
- La scuola Primaria (elementari)
- La scuola Secondaria di I° Grado (medie)

Il servizio sarà erogato ai residenti del Comune di Millesimo.

Il servizio potrà inoltre essere erogato ai residenti di altri comuni in presenza di apposite convenzioni o protocolli d'intesa (D.M. 31/01/1997 e art 30 del D. Lgs. 267/2000).

Art. 2

Organizzazione del servizio

L'organizzazione del servizio è affidata al settore od Area comunale individuata dall'Amministrazione Comunale, d'ora in avanti chiamata "ufficio preposto". Esso può essere erogato sia attraverso l'utilizzo di scuolabus di proprietà comunale, ove prestano servizio conducenti dipendenti dell'Amministrazione comunale, sia per mezzo di un servizio dato in appalto ad una ditta esterna, che prevede la prestazione del solo servizio di conducente o anche l'utilizzo di un mezzo della ditta esterna, o contemporaneamente per mezzo di tutte e tre le modalità.

Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato annualmente, secondo il calendario scolastico, stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione e dagli Organismi Scolastici.

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di valutare i singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza qualora ricorrano situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario.

Art. 3

Modalità per l'erogazione del servizio

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda, su appositi moduli, all'ufficio preposto entro il 31 luglio antecedente l'inizio dell'anno scolastico. Unitamente alla domanda, per gli alunni delle scuole primaria e secondaria, dovrà essere firmata e consegnata la dichiarazione che il proprio figlio è responsabile nel tratto discesa scuolabus - entrata scuole e viceversa, togliendo ogni obbligo, peso, onere e responsabilità al conducente dello scuolabus.

Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o cambiamenti di scuola, potranno essere accolti compatibilmente con le

esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi purché non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite.

Art. 4

Modalità di funzionamento del servizio e criteri di accesso

Le domande di iscrizione al servizio saranno accolte tenuto conto dei seguenti criteri la cui elencazione costituisce ordine di priorità:

- lontananza della residenza dall'edificio scolastico;
- data di presentazione della domanda.

Sono comunque esclusi dal servizio coloro che hanno il domicilio ad una distanza dalla scuola, percorsa a piedi, inferiore a 200 metri.

Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti in relazione a ciascun percorso stabilito si registrasse un esubero di richieste, sarà predisposta una specifica lista di attesa che terrà conto delle priorità sopra indicate.

Gli alunni sono trasportati secondo il percorso previsto per gli scuolabus organizzato lungo i punti di raccolta.

Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentano in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano presenti alle fermate all'orario previsto e comunicato.

La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e di discesa.

L'Amministrazione comunale è responsabile degli alunni trasportati esclusivamente durante la loro presenza sullo scuolabus, nel percorso di andata, decade la responsabilità con la discesa dell'alunno in prossimità dell'edificio scolastico. Nel percorso di ritorno, decade la responsabilità con la presa in carico da parte del genitore o di persona adulta delegata il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato all'ufficio preposto.

Per gli studenti della quarta e quinta della scuola primaria e per tutti gli studenti della scuola superiore, in caso di manleva firmata dai genitori, la responsabilità dell'Amministrazione Comunale decade con la discesa dello studente dallo scuolabus.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti alla salita e successivi alla discesa dallo scuolabus.

In caso di assenza alla fermata del genitore o della persona adulta delegata si procederà con le modalità previste al successivo art. 11.

Nell'ipotesi di eventuali successive analoghe inadempienze da parte dei medesimi genitori o loro delegati, l'ufficio preposto potrà valutare la possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell'iscritto.

Per evitare inutili percorsi o attese, coloro che occasionalmente non intendono usufruire del servizio, sia all'andata che al ritorno, devono darne preventiva comunicazione al conducente.

Il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni non è previsto. In caso di uscite scolastiche anticipate o entrate scolastiche ritardate per assemblee sindacali del personale docente e non, oppure per motivi straordinari o urgenti, il normale servizio di trasporto scolastico potrà non essere assicurato.

I tempi di percorrenza previsti potranno subire variazioni indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale ed eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari dei conducenti degli scuolabus o conseguenti a riconosciute cause di forza maggiore, non potranno dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione erogatrice del servizio.

Il servizio potrà essere sospeso o parzialmente effettuato:

- qualora il percorso risulti pericoloso a causa della neve o del ghiaccio;
- in caso di avaria dei mezzi o per indisponibilità dei conducenti.

Art. 5

Utilizzo mezzi di trasporto per attività scolastiche ed extra scolastiche

L'utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico si configura per gli alunni come momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento. Pertanto, realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico e, compatibilmente con la disponibilità dei mezzi, il Comune di Millesimo o il gestore del servizio, di concerto con il Comune, potrà disporre che lo scuolabus comunale possa essere utilizzato anche per i seguenti servizi:

- visite di istruzione, uscite didattiche;
- realizzazione di iniziative organizzate dalle scuole, volte a qualificare l'attività scolastica e ad integrare l'offerta formativa, per le quali si rende necessario il trasporto;
- attività sportive o ricreative organizzate dalla scuola o dall'Amministrazione comunale.

Tutte le uscite dovranno essere concordate con congruo preavviso con il Responsabile dell'ufficio preposto.

I suddetti servizi sono soggetti a contribuzione da parte degli utenti, con tariffe determinate dalla Giunta comunale.

Durante le attività extrascolastiche, lo scuolabus comunale sarà messo a disposizione a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6

Percorsi e punti di raccolta

L'ufficio preposto, conosciuto l'orario definitivo dei plessi scolastici, predispone un piano annuale di trasporto scolastico con l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi sulla base degli accordi organizzativi con i Dirigenti Scolastici, della disponibilità dei mezzi e della dotazione organica del servizio proprio e/o in appalto.

I percorsi sono programmati con criteri di razionalità tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi.

La programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo, tenendo conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero di richieste.

Gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico non potendosi svolgere su strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto.

I punti di salita e di discesa degli alunni dovranno essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, per quanto possibile, in prossimità di strisce pedonali. La distanza tra una fermata e quella più vicina non deve essere inferiore a duecento metri. Essi saranno individuati a cura della Polizia Municipale del Comune di Millesimo.

Art. 7

Modalità di compartecipazione e di pagamento

L'Amministrazione Comunale conformemente alla normativa vigente, mediante provvedimento della Giunta Municipale, stabilisce la quota di compartecipazione al costo del servizio di trasporto scolastico. Il pagamento della quota deve essere precedente all'iscrizione dell'alunno al servizio di trasporto. La ricevuta del versamento deve essere esibita all'ufficio preposto al momento della consegna della scheda di iscrizione. Non sono accettate richieste prive del pagamento del contributo. Il pagamento della quota è condizione indispensabile per usufruire del servizio. Sarà rimborsata l'intera quota nel caso di richieste di iscrizione non accettate.

Art. 8

Ritiro dal servizio

L'utente che per motivate ragioni, durante l'anno scolastico non intenderà più utilizzare il servizio di trasporto scolastico, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'ufficio preposto. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso anche parziale della tariffa versata.

Art. 9

Accompagnamento sugli scuolabus

Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto per i bambini della scuola dell'infanzia, non è previsto per gli alunni delle scuole primarie e secondarie. Esso può essere effettuato in forma diretta con personale dipendente comunale o in forma indiretta, con personale fornito da ditta appaltatrice.

L'Accompagnatore assume un comportamento di cordialità con l'utenza dimostrando nel contempo e compatibilmente con il servizio, disponibilità nei confronti di eventuali esigenze riferite dai genitori o dal personale scolastico.

L'Accompagnatore, ad ogni fermata, è tenuto a curare il regolare svolgimento della discesa degli alunni dallo scuolabus, verificando la presenza alla fermata delle persone responsabili dei singoli alunni.

Durante il tragitto l'Accompagnatore rimarrà seduto e sempre vigile. All'arrivo alla scuola, l'accompagnatore avvisa gli operatori scolastici preposti, i quali si recano presso lo scuolabus per accogliere e custodire i bambini.

Gli Accompagnatori devono assicurarsi che i bambini affidati ai preposti risultino presenti all'uscita ed è pertanto necessario che l'Autorità Scolastica segnali al competente servizio comunale eventuali uscite anticipate degli alunni, prelevati dai genitori.

Art. 10

Comportamento durante il trasporto

Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato, non disturbare i compagni di viaggio, usare un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico, seguire i criteri di sicurezza impartiti dall'Accompagnatore, e/o dal conducente qualora non sia previsto il servizio di accompagnamento, come ad esempio:

- prendere rapidamente posto;

- posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;
- non alzare il tono della voce;
- non affacciarsi dal finestrino;
- rimanere seduti fino all'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa.

Ripetuti comportamenti ineducati e/o lesivi nei propri confronti o in quelli dei compagni da parte degli alunni, richiamati all'ordine dagli Accompagnatori senza successo, devono essere riferiti per iscritto, dagli stessi, all'ufficio preposto che informerà i genitori.

In caso di comportamento scorretto dell'alunno e, secondo la gravità, l'Amministrazione Comunale, sentito il consiglio di disciplina della scuola frequentante, adotta i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- sospensione dal servizio senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.

In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, si provvederà a richiederne il risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi.

Art. 11

Punto di raccolta -mancanza di persona autorizzata al ritiro

Gli alunni della scuole dell'infanzia e della scuola primaria fino alla terza classe compresa, nei punti di raccolta, alla fine del percorso di ritorno dalle scuole, devono essere affidati ai genitori o a persone di maggiore età, dagli stessi autorizzate mediante dichiarazione contenuta all'interno del modulo di iscrizione al servizio. In assenza della persona autorizzata, il conducente provvederà ad avvertire il Comando di Polizia Locale e a riconsegnare il bambino alla scuola di provenienza.

Per gli alunni della quarta e quinta classe della scuola primaria e per gli alunni della scuola secondaria, gli esercenti la patria potestà possono autorizzare, tramite manleva, il conducente dello scuolabus a lasciar scendere l'alunno al punto di raccolta anche in assenza di persona autorizzata al ritiro, sollevando il conducente da ogni responsabilità.

Art. 12

Orari di passaggio alle fermate

Gli orari di passaggio dello scuolabus saranno calcolati tenendo conto degli orari definitivi delle lezioni scolastiche, considerando condizioni climatiche ottimali e strade con traffico ordinario. Le condizioni climatiche avverse e traffico eccezionale possono causare ritardi dei passaggi dello scuolabus. Al conducente del mezzo è prescritto di non partire dalla fermata prima dell'orario comunicato alle famiglie.

Art. 13

Comportamento del conducente

Il conducente, oltre alla scrupolosa osservanza delle norme stabilite dal codice della strada, deve condurre lo scuolabus attenendosi alle buone regole di guida, in modo da evitare danni alle persone trasportate, all'autoveicolo ed agli altri utenti della strada.

All'atto dell'assunzione del servizio, il conducente deve verificare che tutto sia in efficienza, segnalando eventuali disfunzioni all'ufficio preposto.

Il conducente potrà assumere il servizio solo se si trova in normali condizioni fisiche e psichiche ed è in regola con le patenti e certificati di guida.

Il conducente non può affidare la guida del veicolo a persona non autorizzata.

Art. 14

Verifiche funzionalità del servizio - reclami

L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.

I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati, per iscritto, all'ufficio preposto che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire opportune spiegazioni nel termine massimo di 30gg dalla presentazione.

Art. 15

Dati personali

L'ufficio preposto del Comune di Millesimo utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico.

Art. 16

Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione di riferimento.

Art. 17

Entrata in vigore

La vigenza del presente regolamento è subordinata all'esecutività della Deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

La sua effettiva applicazione decorrerà a partire dall'anno scolastico 2011-2012.